

Modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), nonché alle leggi regionali 49/2003 e 1/2005

Relazione illustrativa

L'intervento legislativo di cui all'articolo 1 è volto a superare le incertezze applicative derivanti dalla riformulazione del vigente articolo 5, comma 4, della l.r. 49/2003, come novellato dall'articolo 17 della l.r. 77/2012 (da qui l'inserimento nell'articolato di modifica alle leggi finanziarie). Infatti l'introduzione di un termine di 15 giorni per il riconoscimento dell'esenzione ha determinato una incongruenza con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3 della stessa l.r. 49, che fissa in 40 giorni il termine per comunicare le variazioni intervenute nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione.

Detta incongruenza determinerebbe nell'applicazione della norma addirittura un effetto restrittivo all'accesso al beneficio fiscale da parte delle categorie interessate contrario alla volontà politica che ha ispirato l'emendamento.

Sulla base delle considerazioni espresse, il contenuto del comma 3 bis oggetto della proposta, apporta un correttivo alle disposizioni recentemente introdotte dalla l.r. 77/2012, ampliando il lasso di tempo entro il quale il disabile, o chi lo ha fiscalmente a carico, può trasferire o rottamare un veicolo di sua proprietà, trasferendo l'esenzione a un altro veicolo, sempre di sua proprietà. Tale intervento è volto anche a incrementare le tutele a quelle situazioni tipiche dei soggetti con le disabilità più gravi che necessitano di importanti adattamenti ai comandi dei veicoli che, ordinariamente, richiedono tempi tecnici più lunghi. Per tali ragioni è stato valutato opportuno portare a 30 giorni il termine di sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli. Al soggetto disabile viene quindi riconosciuto il diritto all'esenzione anche sul veicolo di nuova immatricolazione già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che proceda al trasferimento di proprietà o alla demolizione del veicolo usato entro tale termine.

Dall'introduzione del comma 3 bis discende la necessità di modifica testuale del comma 4.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 29 bis della l.r. 1/2005 in tema di governo del territorio. La disposizione, introdotta con la finanziaria per l'anno 2012 (da cui, di nuovo, il legame formale con la presente proposta di legge) prevede la concessione di contributi ai comuni per la predisposizione di alcuni strumenti urbanistici, e a comuni o associazioni senza fini di lucro per iniziative di valorizzazione dal paesaggio. In particolare la lettera c del comma 1 prevede il contributo ai comuni per la redazione dell'atto di ricognizione di edifici e aree urbane da assoggettare a interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 74 quinquies; la modifica proposta introduce la possibilità di accordi con le associazioni rappresentative dei comuni preventivi alla concessione del contributo.

L'articolo 3 incrementa di 1.500.000,00 euro, portandola a 3 milioni complessivi, la dotazione del fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili, istituito dall'articolo 103 della legge finanziaria per l'anno 2012.

La Giunta regionale ha intrapreso con decisione, fin dalla legge finanziaria per l'anno 2011, la strada della riduzione delle spese di funzionamento e, all'interno di queste politiche, ha deliberato le misure di limitazione delle assunzioni (v. articolo 9 della l.r. 65/2010, articolo 3 della l.r. 66/2011, articolo 18 della l.r. 77/2012). Tali limitazioni sono naturalmente accompagnate da un monitoraggio degli effetti, soggetto a costanti approfondimenti, un cui esito recente è stato il manifestarsi di sopravvenute esigenze di prestazioni relative, fra l'altro, alla sorveglianza dei beni, delle strutture e degli impianti, e alla collaborazione nei servizi amministrativi al pubblico anche attraverso utilizzo di procedure telematiche o strumenti informatici. Rispetto a tali esigenze il bilancio di previsione

2013 non ha predisposto un'adeguata dotazione finanziaria, e il perdurare degli effetti del citato blocco alle assunzioni impedisce che tali prestazioni possano essere assicurate attraverso personale proprio. L'articolo 4 della proposta, che non a caso si connota come modifica dell'articolo 18 della finanziaria per il 2013 che appunto ribadisce i limiti alle assunzioni, intende consentire all'amministrazione regionale di far fronte, mediante risorse esterne al proprio personale, alle esigenze suddette, autorizzando così la Regione e gli enti dipendenti al ricorso a professionalità reperite all'esterno dell'amministrazione, anche, ove ne ricorrano le condizioni, nell'ambito di rapporti contrattuali già in essere.

L'articolo 5 incrementa di 14.800.000,00 euro, portandolo a 29.800.000,00 complessivi, lo stanziamento dell'articolo 45 della l.r. 77/2012 volto a finanziare contributi straordinari regionali per interventi di adeguamento di tratti della viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale.

L'articolo 6 dà copertura a uno stanziamento di 2.000.000,00 di euro per il finanziamento di due interventi (uno di costruzione e uno di adeguamento) relativi ad impianti sportivi di prioritario interesse regionale.

Il primo intervento (1.500.000,00 euro) si sostanzia nella costruzione di un ciclodromo in località Le Colmate (Comune di Ponte Buggianese), su un terreno attualmente di proprietà pubblica.

Negli ultimi anni il ruolo della bicicletta ha avuto una forte accelerazione quale modalità di trasporto ad elevatissima potenzialità e imponendosi come strumento innovativo nel rapporto tra istituzioni e cittadini sia sotto il profilo economico e sociale, sia come mezzo di tutela per la salute, quale importante fenomeno di promozione turistica dei territori, e strumento di integrazione, formazione ed educazione della cittadinanza. Parallelamente a tale accelerazione è emerso l'obiettivo specifico di favorire la sicurezza della mobilità ciclabile di qualsiasi tipo (sociale, turistico e sportivo). Quello della sicurezza del ciclista, in particolare, rappresenta uno dei problemi maggiormente avvertiti proprio nelle fasce giovanili, la cui pratica sportiva continua a svolgersi – data la cronica carenza di strutture sportive adatte all'attività ciclistica di base – su reti urbane ed extraurbane.

Il ciclodromo è la tipologia di impianto sportivo che meglio risponde, per le specifiche caratteristiche tecniche e per l'utilizzo polivalente a cui si adatta, a una domanda di carattere sportivo sia ad una richiesta di tipo sociale. Quanto alla sede individuata per l'opera, la Provincia di Pistoia rappresenta un territorio in cui l'attività ciclistica ha un fortissimo sviluppo sia a livello turistico che a livello sportivo, amatoriale e professionistico;

I dati rilevati nel tempo confermano una forte partecipazione sia a livello amatoriale (a cui va aggiunto il settore del cicloturismo) e di sport organizzato con una tendenza significativa all'aumento. La FCI rappresenta quindi la prima federazione dell'area pistoiese in termini numerici e una delle prime a livello regionale anche per i risultati raggiunti ai quali, per contrasto, appare evidente la carenza di impianti strutturati finalizzati al ciclismo in tutte le tre aree territoriali.

Il secondo intervento (500.000,00 euro) è l'adeguamento della ricettività del palazzo dello sport di Firenze ("Nelson Mandela forum") per renderlo idoneo ad ospitare delle gare internazionali di basket.

È nota l'attitudine del Mandela Forum ad ospitare, oltre a concerti e spettacoli, manifestazioni sportive di rilievo. È stata perciò presa in considerazione la possibilità di utilizzarlo per la disputa del campionato di Euroleague di basket per le partite casalinghe della società sportiva Mens Sana Basket di Siena.

Il regolamento tecnico dell'Euroleague, per la Licenza A, prevede la disputa delle partite di basket in un'arena avente capienza minima 10.000 spettatori, riducibili a 7.000 con deroga come evidenziato nella lettera di richiesta del Presidente della Mens Sana Basket S.p.A.

Poiché il palazzetto di Siena, sede naturale della società, non consente l'adeguamento di capienza al minimo richiesto, con l'intervento proposto si intende finanziare l'aumento di capienza necessario ad ospitare al Nelson Mandela Forum l'Euroleague di basket per il prossimo campionato.

La capienza attuale del Mandela Forum nella configurazione con parquet per il basket è di 5800 posti, l'intervento previsto consiste nell'incremento delle tribune con l'inserimento di una nuova struttura nel lato nord del palazzetto avente capienza di 1336 posti e l'aggiunta di ulteriori posti a sedere nella tribuna est. Nell'ambito del progetto di adeguamento è necessario provvedere alla sostituzione delle attrezzature sportive quali canestri mobili e tabellone elettronico segnapunti ormai obsolete e non più a norma FIBA.

L'articolo 7 autorizza la Giunta a erogare contributi ai comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato, Signa e Lastra a Signa per la realizzazione di interventi volti alla riqualificazione e all'incremento delle zone umide ed allo sviluppo della rete ecologica della piana fiorentina, e a interventi di piantumazione per ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la fruibilità delle aree non urbane della stessa zona, in coerenza con quanto previsto negli strumenti e negli atti della programmazione regionale e attivando tutte le possibili sinergie con gli altri livelli istituzionali. Lo stanziamento è di 4.000.000,00 di euro.

Per consentire la regolare prosecuzione del piano di investimenti per il completamento delle terme Redi e Leopoldine di proprietà della società Terme di Montecatini spa, partecipata interamente dalla Regione Toscana e dal Comune di Montecatini, e nelle more della definizione dei rapporti tra la società e il pool di banche finanziatrici del piano di investimenti, l'articolo 8 stanziava un importo di euro 300.000,00 che la Regione Toscana, in qualità di socio, concederà previa convenzione alla società Terme Montecatini s.p.a a titolo di finanziamento temporaneo per la durata massima di 18 mesi.

L'articolo 9 si propone di assicurare la continuità del sostegno finanziario alle vittime degli eventi meteorologici che hanno colpito la provincia di Massa Carrara nel mese di ottobre 2011.

Riguardo a tale evento con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011 il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato, nell'ambito territoriale di competenza, per il superamento dell'emergenza derivante dal suddetto evento. L'Ordinanza 3974/2011 prevedeva la concessione di contributi per l'autonoma sistemazione delle famiglie sfollate, in seguito agli eventi calamitosi in argomento, per non più di dodici mesi a decorrere dalla data del provvedimento di sgombero dell'immobile emanato dalla competente Autorità: infatti numerosi nuclei familiari alloggiati nelle case ERP del Comune di Aulla e cinque nuclei familiari del Comune di Mulazzo sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni; Data la complessa operazione di delocalizzazione non si è ancora potuto provvedere alla sistemazione delle famiglie, questo ha determinato la necessità di proseguire ancora con la concessione dei contributi alle stesse.

Con il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100 ed in particolare l'art. 3, comma 2, è stato stabilito, per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge n. 225/1992 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/92, il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza.

Il subentro è stato formalizzato con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile, n. 45 del 31 gennaio 2013 ma non è stata disposta il prosieguo della concessione del contributo per l'autonoma sistemazione.

A tale fine provvede la norma in questione, che autorizza la Regione a concedere ai Comuni di Aulla e Mulazzo un finanziamento straordinario per la concessione del contributo di cui all'articolo 31 del regolamento attuativo della legge sulla protezione civile (67/2003) ai nuclei familiari ancora

evacuati alla data di entrata in vigore della presente legge dalle abitazioni di residenza. Ai sensi delle citate disposizioni regolamentari il contributo ammonta a euro 100,00 mensili per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di euro 400,00; ove il nucleo familiare sia composto di una sola persona, il limite è fissato a 200,00 euro mensili. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti indicati.

L'articolo 10, in considerazione della particolare valenza archeologica del sito etrusco di Gonfienti, autorizza l'erogazione di contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione del sito medesimo, in particolare attraverso il completamento dello scavo delle strade urbane e dei fronti edilizi immediatamente prospicienti e il consolidamento a fini conservativi di quanto scavato e la catalogazione dei reperti emersi. Lo stanziamento è di 500.000,00 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per gli anni 2014 e 2015.

L'articolo 11 come di consueto procede alla sostituzione dell'allegato alla legge finanziaria contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi (ex articolo 10 della l.r. 49/1999), determinatesi a seguito delle variazioni intervenute successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

L'articolo 12 infine dispone l'entrata in vigore anticipata della legge per consentire l'immediata operatività della variazione con l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, nonché per la immediata vigenza delle norme legislative sostanziali.